



## CONTROLLO

# **UIF: in arrivo le nuove istruzioni delle Segnalazioni di Operazioni Sospette**

di Andrea Onori

Seminario di specializzazione

## Adempimenti AML 2025

Novità, conferme e pianificazione di studio

Scopri di più

In data 3 settembre 2025 si è conclusa la **fase di consultazione pubblica delle nuove istruzioni** per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), che sostituiranno il precedente provvedimento del 4 maggio 2011.

In data 11 luglio 2025, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha reso disponibile online il Quaderno n. 30 “Presidi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell'economia”.

Il Quaderno prevede una **qualificazione del contenuto delle SOS**.

Il soggetto segnalante deve essere in grado di **contestualizzare, valutare e motivare** il sospetto e non solo evidenziare la **presenza di anomalie**.

**La Segnalazione** di Operazione Sospetta (SOS) **non rappresenta una «notizia di reato»**. Essa è *«uno spunto per le indagini, un'informativa che merita approfondimento da parte degli Organi inquirenti»*.

Le SOS hanno quale **destinatario unico e diretto l'Unità di Informazione Finanziaria** alla quale la Legge assegna il compito di svolgerne l'analisi e l'approfondimento dal punto di vista finanziario e di trasmetterle ai competenti organi investigativi (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia).

Ritornando alle istruzioni SOS della UIF, vediamo ora i **principali contenuti del Provvedimento**.

*In primis*, viene evidenziato che la segnalazione di operazioni sospette rappresenta **l'esito di un processo valutativo condotto a partire dall'individuazione di anomalie, soggettive e oggettive**, che i destinatari analizzano al fine di decidere se si configuri il sospetto.

Altro aspetto rilevante è che i destinatari **«devono essere sempre in grado di dimostrare lo**



**svolgimento di tale processo valutativo**», garantendo **tempestività, completezza e chiarezza** verificando l'attendibilità delle informazioni e conservando traccia delle attività di valutazione svolte.

Tale processo valutativo presuppone **l'assenza di automatismi e di approcci cautelativi** (ad esempio «*fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime o sulla ricezione di richieste di informazioni o di controlli da parte delle autorità*»).

Le Istruzioni sollecitano l'acquisizione di **piena consapevolezza dei ruoli** e dei compiti dei destinatari, della necessità di svolgere specifiche valutazioni e di **adottare corrette modalità di segnalazione**.

Tutte le informazioni inerenti alle SOS (contenuto, soggetti coinvolti, invio della segnalazione, interlocuzioni e flussi informativi di ritorno) sono soggette al **regime di riservatezza rafforzato** previsto dalla normativa.

A tal proposito, il Quaderno n. 30 evidenzia come la Legge ne detti un “rigoroso regime” per cui anche l’Autorità giudiziaria è tenuta ad assicurare che **l’invio e il contenuto della SOS, nonché l’identità del segnalante siano mantenuti riservati**.

I **dati identificativi** del segnalante non **possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero** (PM) e nemmeno in quello del dibattimento.

Oltre a quanto appena sopra, viene previsto come i **dati identificativi non possano essere rivelati**, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso, l’Autorità giudiziaria provvede con Decreto motivato adottando tutte **le cautele necessarie**.

Nella Prima Parte delle “nuove” istruzioni SOS sono **delineati i principi e le regole generali** da osservare nella c.d. **collaborazione attiva**.

Sono previste specifiche disposizioni relative alle fasi di:

1. **individuazione delle anomalie**, mediante la comprensione di tutto il patrimonio informativo a disposizione, oltre che l'esame della operatività complessiva dei soggetti con cui si intrattengono rapporti continuativi;
2. **esame delle anomalie**, attraverso un vaglio preliminare seguito dal processo di valutazione finalizzato a stabilire se ricorrono i presupposti per l'invio di una SOS; e
3. **segnalazione delle operazioni sospette**, alla cui base devono essere posti dati, informazioni e documenti pertinenti in relazione al sospetto oltre che chiari, completi, coerenti e aggiornati, con l'inserimento dei motivi del sospetto e le valutazioni effettuate.

La Parte Seconda contiene **disposizioni in merito agli adempimenti organizzativi** e procedurali



strettamente funzionali alle **attività relative alle SOS**.

Aspetto di particolare novità per i professionisti («*non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore*») obbligati alla Segnalazione delle Operazioni sospette è **la futura introduzione della figura del «Responsabile SOS»**, sempre che non ci siano indicazioni contrarie dell'ultimo minuto, ripensamenti e/o aggiustamenti richiesti dalle categorie professionali coinvolte.

Si ritiene utile riportare il **testo integrale dell'intera Sezione I**, della Parte Seconda delle istruzioni, così come pubblicate per la consultazione, per avere il **quadro completo del provvedimento**.

*«Il responsabile SOS coincide con il destinatario [degli obblighi], se quest'ultimo è una persona fisica; altrimenti è il legale rappresentante del medesimo destinatario o un suo delegato.*

***Nel caso di individuazione di un delegato la nomina deve essere espressa e adeguatamente formalizzata da parte del legale rappresentante***, nonché resa nota all'interno della struttura organizzativa e presso la sua eventuale rete distributiva.

*Il delegato deve essere in possesso di idonei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità; al delegato è richiesto di svolgere la propria attività con autonomia di giudizio, disponendo di tempo e di risorse adeguate e nel rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio.* Il requisito dell'indipendenza e dell'autonomia di giudizio presuppone la necessità di adottare, laddove possibile, misure idonee a prevenire eventuali conflitti di interesse, in particolare nei casi in cui il responsabile SOS intrattenga direttamente i rapporti con i clienti o abbia un ruolo nell'esecuzione dell'operatività dei medesimi.

***Il responsabile SOS non può essere un soggetto esterno al destinatario o al suo gruppo di appartenenza.*** L'incarico può essere affidato al responsabile della funzione antiriciclaggio ove presente. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna, ove prevista. ***Nel rispetto del principio di proporzionalità e laddove sussistano specifiche esigenze il destinatario può nominare più di un delegato.*** È comunque necessario che tale nomina e le relative motivazioni siano formalizzate dal destinatario [degli obblighi], con l'individuazione dei criteri e dei presidi funzionali ad assicurare il coordinamento e la condivisione delle informazioni necessarie a evitare difetti di collaborazione attiva e fenomeni di deresponsabilizzazione.

***I professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria possono decidere di nominare un solo responsabile SOS, individuandolo tra uno dei predetti professionisti e fermo restando che non viene meno la responsabilità individuale di ciascun professionista per l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva.***

***Il responsabile SOS assicura tempestività e completezza di riscontro*** nelle interlocuzioni con la UIF e le altre Autorità competenti, che si svolgono di norma in lingua italiana o comunque in lingua inglese. Assicura inoltre la propria presenza presso il destinatario in occasione dei controlli svolti ai



*sensi del decreto antiriciclaggio».*

La Sezione II, della Parte Seconda delle istruzioni, prevede disposizioni relative alla **«Procedura interna di segnalazione di operazioni sospette»**.

Detta procedura deve essere **proporzionata alle dimensioni**, alla natura e alla complessità dell'attività svolta, nonché alle capacità organizzative del soggetto obbligato.

Deve, inoltre, contenere i **seguenti aspetti**:

1. **strumenti utilizzati** per individuazione e valutazione delle anomalie;
2. **compiti e responsabilità attribuiti** ai soggetti coinvolti nell'iter segnaletico;
3. **riservatezza dei soggetti coinvolti**;
4. **omogeneità dei comportamenti**;
5. pronta ricostruibilità a posteriori delle **motivazioni delle decisioni adottate**.

È, poi, possibile prevedere che, per alcuni compiti di supporto alla SOS, i **soggetti obbligati si avvalgano di soggetti esterni**, salva la propria responsabilità per qualsiasi azione, commessa od omessa, relativa ai compiti esternalizzati, conservando **traccia dei contenuti delle attività svolte**.

Da ultimo, la Parte Terza delle istruzioni disciplina la registrazione al Portale Infostat-UIF, **le modalità di segnalazione, nonché lo schema e il contenuto della segnalazione**.